

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE III
ESECUZIONI MOBILIARI
GIUDICE DOTT. MARCELLO PISCOPO
AVVISO DI VENDITA

Nella procedura esecutiva mobiliare n. **11257/2012 R.G.E.** promossa da Amatista Albo **ORIGINALE**
contro: indicazione omessa ai sensi dell'art. 174, comma 9, del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196

l'avv. Francesco De Zuani, con Studio in Milano, via Festa del Perdono n. 1, professionista
delegato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'esecuzione Dott. Marcello Piscopo
alle operazioni di vendita con ordinanza emessa il 7 luglio 2018, visto l'art. 569 c.p.c. e
l'art. 591 bis c.p.c.,

AVVISA

che si procederà in un lotto unico alla vendita della quota di partecipazione societaria pari
al 100% del capitale sociale della società **CORDUSIO HOLDING s.r.l.** con sede in
Milano, via Fabio Filzi n. 2, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza-
Brianza Lodi al n. 06806580962 anche di codice fiscale (capitale sociale interamente
versato Euro 10.000,00).

Il tutto come meglio descritto nella perizia di stima redatta dall'esperto nominato, dott.
Simone Allodi.

A tal fine

AVVISA

che è fissata la **VENDITA della quota sopra indicata per il giono 24 novembre 2020**
alle ore 12,00 presso lo **Studio in Milano, via Festa del Perdono n. 1.**

Il valore della quota, ulteriormente ridotto del 15% come stabilito nell'ordinanza di delega
emessa dal Giudice dell'esecuzione, è fissato in **Euro 14.450,00**
(quattordicimilaquattrocentocinquanta/00).

Rilancio minimo in caso di gara di **Euro 1.000,00 (mille/00).**

Custode giudiziario della partecipazione pignorata è stato nominato il professionista
delegato.

Gli offerenti dovranno presentare in busta chiusa l'offerta di acquisto in bollo dell'importo vigente presso lo Studio in **Milano, via Festa del Perdono n. 1, il 23 novembre 2020, dalle ore 9,00 alle ore 12,30.**

Nell'offerta, se fatta da persona fisica, dovranno essere indicati: numero del lotto, nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale e regime patrimoniale dell'offerente, ovvero, se fatta da persona giuridica, dovranno essere indicati: denominazione o ragione sociale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, codice fiscale e partita I.V.A. e generalità del legale rappresentante con l'indicazione dell'atto di attribuzione dei relativi poteri, il tutto appositamente certificato da visura aggiornata rilasciata dal competente Registro delle Imprese dalla quale risultino tali poteri o procura notarile che giustifichi gli stessi. In caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutelare. L'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Milano ai sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la Cancelleria.

La dichiarazione di offerta sottoscritta dall'offerente con l'indicazione delle generalità, dovrà, inoltre contenere l'indicazione del bene che si intende acquistare e del prezzo offerto. L'offerta si intende irrevocabile.

Gli offerenti dovranno contestualmente prestare cauzione pari al 10% del prezzo offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: "*Procedura esecutiva n. 11257/2012 R.G.E.*" inserito nella busta chiusa, insieme all'offerta di acquisto sottoscritta, ed alla fotocopia di un proprio valido documento di identità.

Ai sensi dell'art. 571 c.p.c., la parte esterna del plico dovrà contenere la sola indicazione del:

- nome e cognome del soggetto presentatore della busta;
- nome e cognome del Professionista Delegato (con omissione del titolo o di ogni altra indicazione);
- data della vendita (con omissione dell'orario).

All'udienza di vendita senza incanto sono convocati gli offerenti e le parti e la vendita si svolgerà secondo le modalità di cui agli artt. 570 - 575 c.p.c. ed indicate nella predetta ordinanza di delega del Giudice dell'esecuzione previa determinazione sull'ammissibilità delle offerte.

Saranno in ogni caso dichiarate inefficaci:

- le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato;
- le offerte inferiori al prezzo base d'asta;

-le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità di cui sopra.

Qualora sia stata presentata una sola offerta pari o superiore al prezzo base d'asta, la stessa sarà accolta.

Ai sensi dell'art. 2471 cod. civ. ed in osservanza a quanto previsto dall'art. 7 dello statuto in ordine al diritto di prelazione dei soci, il professionista delegato alla vendita, all'esito della gara, provvederà a comunicare l'aggiudicazione alla società Cordusio Holding s.r.l. ed ai soci. La suddetta società Cordusio Holding s.r.l., entro dieci giorni dall'aggiudicazione, potrà presentare un altro acquirente che offra il medesimo prezzo raggiunto in sede di aggiudicazione. Decorso il termine di legge previsto senza che la succitata società abbia presentato l'offerta e decorsi i termini indicati nell'art. 7 dello statuto, senza che i soci abbiano presentato offerte in prelazione, l'aggiudicazione, da provvisoria, diverrà definitiva.

L'aggiudicatario entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione dovrà versare al professionista delegato il saldo del prezzo dedotta la cauzione, oltre le spese di trasferimento, determinate in base alla tipologia di vendita ed alle norme in vigore, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati al conto corrente vincolato all'ordine del Giudice dell'esecuzione, denominato "*Procedura esecutiva n. 11257/2012 R.G.E.*".

Si riporta in particolare agli interessati all'acquisto quanto precisato alla pagina trentuno della relazione di stima redatta dall'esperto dott. Simone Allodi: "*I bilanci depositati, 2014 e 2015, nonché il bilancio 2016 in forma Cee trasmesso alla scrivente, unitamente alla nota integrativa in formato xbrl e al verbale di approvazione da parte dell'assemblea non evidenziano (come dovrebbero) tale parziale versamento; ciò potrebbe avere la sua origine in una mancata comunicazione dell'avvenuto versamento del residuo ammontare da parte dei soci...Per quanto concerne i debiti tributari, la carenza di qualsiasi documentazione al riguardo non ha permesso di ricostruire i periodi di formazione per controllare l'eventuale debenza di sanzioni ed interessi sino alla data di riferimento dell'ultimo bilancio (31.12.2016), atteso il fatto che al riguardo non appaiono iscritti accantonamenti a fondi e che la posta in esame assume valori consistenti. Si precisa infatti che la scrivente non ha potuto controllare le dichiarazioni dei redditi, iva e le dichiarazioni predisposte in qualità di sostituto d'imposta, in modo da incrociare i dati con le risultanze del cassetto fiscale, né ha potuto verificare la posizione debitoria nei*

confronti di Equitalia Esatri s.p.a. e l'esistenza di posizioni aperte presso l'Inps e l'Inail in quanto non sono stati forniti dati e documenti utili in tal senso. ...

Prestazioni accessorie connesse alle quote e limitazioni alla trasferibilità delle quote.

Dall'analisi dello statuto (allegato n. 3) non risulta che alle quote sociali siano connesse particolari prestazioni accessorie; sussistono invece le seguenti limitazioni alla trasferibilità:

-diritto di prelazione da parte degli altri soci in caso di trasferimento a terzi delle partecipazioni; non sussistenza del diritto di prelazione in caso di trasferimenti inter vivos tra soci, coniugi e parenti in linea retta dei soci;

-esclusione del diritto di prelazione nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa; esclusione del diritto di prelazione nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o da socio persona fisica o società soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia;

-preventivo consenso scritto di tutti i soci per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione.

L'art. 7 regola il trasferimento delle partecipazioni; in particolare stabilisce che
"7.1 Le quote di partecipazione al capitale e i diritti alle stesse connessi sono liberamente trasferibili per atto inter vivos tra soci, coniugi e parenti in linea retta dei soci. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione adottata a maggioranza assoluta entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale e i diritti di cui il defunto era titolare si accrescano ai soci che intendono subentrargli, soci che, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore della quota di partecipazione al capitale sociale e dei diritti già di titolarità del defunto stesso. In tal caso, qualora sorgessero disaccordi in ordine alla determinazione del valore della quota di partecipazione al capitale sociale e dei diritti caduti in successione, si applicherà, in quanto compatibile, l'art. 2473 Cod. Civ..

7.2 In caso di trasferimento a terzi, è riservato ai soci il diritto di prelazione secondo la seguente procedura:

a) Il socio che intende trasferire, in tutto od in parte, la propria quota di partecipazione al capitale sociale e/o i diritti connessi, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo precisando l'entità della quota di partecipazione al capitale che intende trasferire (eventualmente il diritto oggetto del trasferimento), l'identità dell'acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento nonché ogni altra condizione di vendita.

b) L'Organo amministrativo provvederà ad informare gli altri soci entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra.

c) Gli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), comunicheranno all'Organo Amministrativo se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Qualora uno o più soci non intendano esercitare il proprio diritto di prelazione, esso si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante. Il diritto di prelazione si intenderà rinunciato e conseguentemente decaduto se entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni la prelazione non dovesse risultare esercitata o lo fosse solo per una parte della quota di partecipazione al capitale sociale e/o dei diritti connessi.

d) Entro i successivi 5 (cinque) giorni – decorrenti dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni da ultimo citato – l'Organo Amministrativo comunicherà al socio sopra indicato al punto a) le risposte degli altri soci o il loro silenzio. La quota di partecipazione al capitale di cui sopra dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio sopra indicato al punto a) l'intenzione da parte di uno o più degli altri soci di esercitare il diritto di prelazione.

In mancanza di tale comunicazione il diritto di prelazione si intenderà, come già detto, rinunciato e il socio sarà libero di trasferire nei 60 (sessanta) giorni successivi la propria quota di partecipazione al capitale e/o diritti connessi all'acquirente da lui indicato, alle condizioni e modalità indicate nella comunicazione di cui al punto a).

e) I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione di cui sopra non avranno effetto nei confronti della società.

f) Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

7.3 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa. Il diritto di prelazione è altresì escluso nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o da socio persona fisica o società soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

7.4 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto o il pegno delle quote di

partecipazione al capitale sociale o dei diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote di partecipazione al capitale stesse e/o dei diritti stessi.

7.5 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione. 7.6 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio o, ancora, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo amministrativo provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2470 Codice civile.

A tale scopo i soci interessati devono dare comunicazione dell'evento all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a provare il ricevimento, entro 8 (otto) giorni dal deposito al Registro delle Imprese.”.

Si fa presente che sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia “<https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>” e sui siti internet “www.legalmente.net” “www.entitribunali.it”, si pubblicherà copia dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione, del presente avviso di vendita e della perizia di stima, da intendersi qui integralmente trascritta, la quale deve necessariamente essere consultata dagli interessati all'acquisto unitamente ai documenti allegati.

Tra il compimento delle forme di pubblicità e la data fissata per l'esame delle offerte decorrerà un termine non inferiore a 45 giorni liberi.

Si avvisa, infine, che tutte le attività le quali, ai sensi dell'art. 576 e segg. c.p.c., debbono essere compiute in Cancelleria o avanti al Giudice dell'esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione, saranno effettuate dal professionista delegato presso il proprio Studio, ove gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni.

Avv. Francesco De Zuani

20122 - Milano, Via Festa Del Perdono 1

Tel.: 02.87236666 - 02.87236868

Per informazioni:

lunedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00

e-mail: francesco.dezuani@fastwebnet.it

Milano, 16 settembre 2020

Avv. Francesco de Zuani